

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1260 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2017****che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2006 stabilisce, nei suoi allegati, i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1896/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ con effetto dal 14 luglio 2017. A decorrere da tale data, in caso di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente può chiedere che il procedimento prosegua conformemente alle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'appendice 2 e le relative istruzioni di cui all'allegato I dovrebbero tenere conto di tale possibilità. A fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente l'allegato I.
- (3) Poiché le modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio 2017.
- (4) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 e del regolamento (UE) n. 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È pertanto necessario sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.

⁽¹⁾ GUL 399 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GUL 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo A Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento



Ai fini della corretta compilazione del modulo si raccomanda la lettura della guida che figura nell'ultima pagina.

Si prega di fare attenzione in particolare al fatto che il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale da adire.

Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

1. Organo giurisdizionale			Numero della causa (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)	
Denominazione			Ricevuto dall'organo giurisdizionale (giorno/mese/anno)	
Indirizzo			Firma e/o timbro	
CAP	Città	Paese		

2. Parti e loro rappresentanti				
Codici:		01 Ricorrente	03 Rappresentante del ricorrente *	05 Rappresentante legale del ricorrente **
		02 Convenuto	04 Rappresentante del convenuto *	06 Rappresentante legale del convenuto **
Codice	Ragione sociale			Codice di identificazione (ove applicabile)
	Cognome			Nome
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***		Altro ***	
Codice	Ragione sociale			Codice di identificazione (ove applicabile)
	Cognome			Nome
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***		Altro ***	
Codice	Ragione sociale			Codice di identificazione (ove applicabile)
	Cognome			Nome
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***		Altro ***	

EUR	Euro	BGN	Lev bulgaro	CZK	Corona ceca	GBP	Lira sterlina	HUF	Fiorino ungherese		
HRK	Kuna croata	PLN	Zloty polacco	RON	Leu romeno	SEK	Corona svedese				
6. Credito principale				Valuta:	Altro (conformemente al codice bancario internazionale)						
					Valore totale del credito principale, esclusi gli interessi e le spese:						
Il credito si riferisce a (Codice 1)											
01	Contratto di compravendita			10	Contratto di servizi - riparazioni			18	Crediti derivanti da comproprietà di beni		
02	Contratto di locazione - bene mobile			11	Contratto di servizi - mediazione			19	Danni - contratto		
03	Contratto di locazione - bene immobile			12	Contratto di servizi - altro (precisare)			20	Accordo di sottoscrizione (giornali, riviste)		
04	Contratto di locazione - locazione commerciale			13	Contratto di costruzione			21	Quota di adesione		
05	Contratto di servizi - elettricità, gas, acqua, telefono			14	Contratto di assicurazione			22	Contratto di lavoro		
06	Contratto di servizi - servizi medici			15	Prestito			23	Risoluzione extragiudiziale		
07	Contratto di servizi - trasporto			16	Garanzia o altra garanzia collaterale			24	Contratto di manutenzione		
08	Contratto di servizi - consulenza giuridica, fiscale, tecnica			17	Obbligazioni extracontrattuali se soggette ad un accordo tra le parti o un'ammissione di debito (ad es. danni, arricchimento senza causa)			25	Altro (precisare)		
09	Contratto di servizi - alberghi, ristoranti										
Circostanze addotte (Codice 2)											
30	Mancato pagamento			33	Mancata consegna di merci o mancata fornitura di servizi			35	Beni o servizi non conformi all'ordine		
31	Pagamento insufficiente			34	Consegna di merci difettose o servizi scadenti			36	Altro (precisare)		
32	Pagamento tardivo										
Altri dettagli (Codice 3)											
40	Luogo d'acquisto			43	Data di consegna			46	In caso di prestito, finalità: credito al consumo		
41	Luogo di consegna			44	Tipo di beni o servizi interessati			47	In caso di prestito, finalità: credito ipotecario		
42	Data d'acquisto			45	Indirizzo dell'immobile			48	Altri dettagli (precisare)		
ID 1	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo					
ID 2	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo					
ID 3	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo					
ID 4	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo					
* Formato data: giorno/mese/anno											
Il credito è stato ceduto al ricorrente da (ove applicabile)											
Ragione sociale					Codice di identificazione (ove applicabile)						
Cognome					Nome						
Indirizzo					CAP	Città			Paese		
Informazioni supplementari su crediti relativi a contratti conclusi dai consumatori (ove applicabile)											
Il credito riguarda contratti conclusi dai consumatori				In caso affermativo, il convenuto è il consumatore				In caso affermativo, il convenuto è domiciliato nello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio)			
si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>

7. Interessi						
Codici (associare un numero e una lettera):						
01 Legale	02 Contrattuale	03 Capitalizzazione dell'interesse	04 Tasso d'interesse di un prestito **	05 Importo calcolato dal ricorrente	06 Altro ***	
A Annuale	B Semestrale	C Trimestrale	D Mensile	E Altro ***		
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Precisare per i codici 6 e/o E					
* Inserire l'ID del credito corrispondente ** concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale *** precisare						

8. Penalità contrattuali (ove applicabili)	
Importo	Precisare

9. Spese (ove applicabili)			
Codici:			
01 Spese di giudizio		02 Altro (precisare)	
Codice	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo
Codice	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo
Codice	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo
Codice	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo

10. Prove disponibili a sostegno della domanda					
Codici:					
01 Prove scritte		02 Prova testimoniale	03 Perizia	04 Ispezione di un oggetto o di un sito	05 Altro (precisare)
ID *	Codice	Descrizione delle prove			Data (giorno/mese/anno)
ID *	Codice	Descrizione delle prove			Data (giorno/mese/anno)
ID *	Codice	Descrizione delle prove			Data (giorno/mese/anno)
ID *	Codice	Descrizione delle prove			Data (giorno/mese/anno)
* Inserire l'ID del credito corrispondente					

11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)

Si invita l'organo giurisdizionale a richiedere al convenuto/ai convenuti il pagamento al ricorrente/ai ricorrenti dell'importo del credito principale summenzionato e di interessi, penalità contrattuali e spese.

Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

Riconosco che la presentazione di informazioni false può dar luogo a penalità ai sensi della legge dello Stato membro d'origine.

Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro

Appendice 1 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea		
Informazioni bancarie ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente		
Codici: 02 Con carta di credito 03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente		
Codice	Titolare del conto	Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti/Emittente della carta di credito
Numero del conto/della carta di credito		Numero di conto bancario internazionale (IBAN)/Data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito

Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea**Ulteriore procedura in caso di presentazione di un'opposizione**

Codici:

01. Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento sia interrotto.

02. Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento

proseguia in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ove applicabile.

03. Se il convenuto propone opposizione, chiedo che il procedimento

proseguia in conformità di una procedura civile nazionale appropriata.

Numero della causa (da indicare se l'appendice è inviata all'organo giurisdizionale separatamente dal modulo):

Ragione sociale	Cognome	Nome
Codice	Se, nonostante la mia scelta di cui sopra, la domanda non rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (codice 02), chiedo che il procedimento	
	sia interrotto <input type="checkbox"/>	proseguia in conformità di una procedura civile nazionale appropriata. <input type="checkbox"/>
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO**Informazioni importanti**

Il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue utilizzate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente deve completare anche l'appendice 2 del presente modulo. L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Se riguarda un credito nei confronti di un consumatore relativo a un contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (*). Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web del portale europeo della giustizia elettronica https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-it.do?init=true

Accertarsi che il modulo sia debitamente firmato e datato nell'ultima pagina.

Istruzioni

Inserire i codici specifici forniti all'inizio di ciascuna sezione nelle caselle pertinenti.

- Organo giurisdizionale** Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale.
- Parti e loro rappresentanti** Questa sezione deve fornire informazioni sulle parti e sui loro rappresentanti (ad esempio avvocato, tutore), se del caso, conformemente ai codici indicati nel modulo. La casella [Codice di identificazione] dovrebbe riferirsi, ove applicabile, al numero speciale che i rappresentanti legali possiedono in taluni Stati membri ai fini di comunicazioni per via elettronica con l'organo giurisdizionale (cfr. articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CE) n. 1896/2006), al numero di registrazione per le società o ad eventuali altri numeri di identificazione per le persone fisiche. La casella [Altro] può contenere altre informazioni che consentono di identificare la persona (ad esempio la data di nascita, la posizione della persona in questione nella società interessata). Se vi sono più di quattro parti e/o rappresentanti, si utilizzi la sezione [11].
- Motivi della competenza giurisdizionale** Si veda sopra, «Informazioni importanti».
- Carattere transfrontaliero della causa** Al fine di poter utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, almeno due delle caselle di questa sezione devono riferirsi a Stati diversi.
- Informazioni bancarie (facoltative)** Nella sottosezione [5.1], si può indicare come il ricorrente intende pagare i diritti di cancelleria relativi alla domanda. Si prega di notare che non sempre tutti i metodi di pagamento sono disponibili presso l'organo giurisdizionale adito. Si raccomanda di verificare quali metodi di pagamento sono accettati dall'organo giurisdizionale. A tal fine, contattare l'organo giurisdizionale interessato o consultare il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://ec.europa.eu/civiljustice/>). Qualora il ricorrente scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, egli deve fornire le necessarie informazioni relative alla carta di credito o al conto bancario (cfr. appendice 1 del presente modulo).
Nella sottosezione [5.2], il ricorrente può indicare la modalità prescelta per il pagamento da parte del convenuto. In caso di bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.
- Credito principale** Questa sezione deve contenere una descrizione del credito principale e delle circostanze alla base del credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Utilizzare un numero di identificazione («ID») per ciascun credito, seguendo la numerazione da 1 a 4. Ciascun credito deve essere descritto inserendo nelle caselle adiacenti al numero di identificazione i codici pertinenti 1, 2, e 3. In caso di mancanza di spazio, si utilizzi la sezione [11]. La casella [Data (o periodo)] si riferisce, ad esempio, alla data del contratto o dell'evento dannoso, o al periodo della locazione.
- Interessi** Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Il codice deve contenere sia il numero (prima riga), sia la lettera (seconda riga) pertinenti. Ad esempio, se il tasso di interesse è stato convenuto mediante contratto su base annuale, il codice sarà 02 A. Nel caso in cui sia l'organo giurisdizionale a decidere l'importo degli interessi, l'ultima casella [a] deve rimanere vuota e occorre utilizzare il codice 06E. Il codice 01 si riferisce a un tasso di interesse legale. Il codice 02 si riferisce a un tasso di interesse convenuto tra le parti. Qualora si utilizzi il codice 03 (capitalizzazione dell'interesse) l'importo indicato dovrebbe costituire la base per il rimanente periodo da coprire. Per capitalizzazione di interessi si intende la situazione secondo cui gli interessi maturati sono aggiunti al capitale e sono tenuti in considerazione per il calcolo di ulteriori interessi. Nel caso di transazioni commerciali ai sensi della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), il tasso di interesse legale è pari al tasso d'interesse della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato a livello nazionale (ad esempio dalle rispettive banche centrali). In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/35/CE). Il «tasso base (BCE)» si riferisce al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.
- Penalità contrattuali (ove applicabili)**
- Spese (ove applicabili)** Se è richiesto un rimborso delle spese, queste devono essere indicate utilizzando i codici riportati nel modulo. La casella [specificazioni] deve essere utilizzata unicamente per il codice 02, ossia in caso di richiesta di rimborso di spese diverse dalle spese processuali. Tali spese possono includere, ad esempio, quelle relative a un rappresentante del ricorrente o spese preprozessuali. Qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale. Le spese devono essere riportate nella stessa valuta utilizzata per il credito principale.
- Prove disponibili a sostegno della domanda** In questa sezione devono figurare le prove disponibili che giustificano ciascun credito mediante i codici indicati nel modulo. La casella [Descrizione delle prove] deve contenere, ad esempio, il titolo, il nome, la data e/o il numero di riferimento del documento interessato, l'importo indicato in tale documento e/o il nome del testimone o perito.

11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario) Si utilizzi questa sezione qualora una delle precedenti sezioni necessiti di spazio supplementare o, se necessario, per fornire ulteriori informazioni utili all'organo giurisdizionale. Ad esempio, qualora vi siano vari convenuti, ognuno debitore di una parte del credito, occorre indicare in questa sezione l'importo dovuto da ciascuno dei convenuti o se si richiede la responsabilità solidale di due o più convenuti.

Appendice 1 Se il ricorrente ha scelto il pagamento dei diritti di cancelleria con carta di credito o mediante prelievo dal proprio conto corrente, egli deve inserire nell'appendice 1 le necessarie informazioni. Si prega di notare che non sempre tutti i metodi di pagamento sono disponibili presso l'organo giurisdizionale adito. Le informazioni fornite nell'appendice 1 non sono comunicate al convenuto.

Appendice 2 In questa appendice si comunica all'organo giurisdizionale cosa dovrebbe accadere se non si desidera proseguire il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda. Utilizzare il codice appropriato. Una delle opzioni prevede che il procedimento continui nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (***) . Tale procedimento si applica, tuttavia, solo se la domanda non supera i 5 000 EUR. Sono disponibili ulteriori condizioni per questo procedimento nel portale europeo della giustizia elettronica al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-it.do?init=true. Se si sceglie questa procedura, si prega inoltre di indicare cosa dovrebbe accadere qualora la procedura non possa essere attuata. Si prega di barrare la casella pertinente: Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale. Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.

(*) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(**) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

(***) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).»